



**CONTRATTO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI BIANCHI
RICONOSCIUTI AI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017

Codice Contratto

[inserire cod. Contratto]

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Francesco Sperandini, Direttore della Divisione Operativa del GSE,

e

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Soggetto Titolare”,

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], in qualità di “Soggetto Titolare”,

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], in qualità di “Soggetto Titolare”,

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Soggetto Titolare”,

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [[inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il

[inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Studio professionale estero/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

[Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia un soggetto diverso dal Soggetto Titolare del Progetto]

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], in seguito denominato/a “Soggetto Proponente”,

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante, in seguito denominato/a “Soggetto Proponente”,

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [[inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante, in seguito denominato/a “Soggetto Proponente”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

premesse che

PG/00/AL

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (di seguito “D.lgs. n. 79 del 1999), ed in particolare l'articolo 9 prevede che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito “D.lgs. n. 164 del 2000”) dispone che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito “D.lgs. n. 28 del 2011”) recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica dispone che la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al

GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito “D.lgs. n. 102 del 2014”) di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare l'articolo 7:
 - definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
 - individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato;
 - prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;
 - dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2017 (nel seguito “Decreto”) stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica determinando, in particolare, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi;
- il Decreto, tra i principali aspetti di rilievo:
 - determina all'Art. 3 gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
 - stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi;
 - definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
 - individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso;
 - aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.
- il “*Soggetto Titolare del progetto*” è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica (nel seguito “Operatore”);
- per “*Soggetto Proponente*” si intende il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto che è delegato dall'Operatore a presentare l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE e a percepire i Certificati Bianchi;
- il *progetto di efficienza energetica* (di seguito anche “Progetto”) consiste nell'intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- l'Operatore, o il Soggetto Proponente, ha presentato istanza per il riconoscimento dei Certificati Bianchi per il progetto [a consuntivo\standardizzato] identificato con codice [*codice progetto*] ed è anche colui che ha realizzato e gestisce il suddetto progetto per l'intero periodo di vita utile;
- ai fini del presente Contratto, ove non diversamente esplicitato, valgono le definizioni riportate all'art. 2 del Decreto, art. 2 del D.lgs 164/2000 e all'art. 2 del D.lgs. 79/1999, nonché le definizioni di cui al D.lgs. n. 102 del 2014 e all'articolo 2, comma 1. Del Decreto Legislativo n. 115 del 2008;

- [solo nel caso in cui l'Operatore abbia effettuato la scelta] all'atto della presentazione della domanda, l'Operatore, o il Soggetto Proponente, ha richiesto che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K2=0,8$
- i Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea;

PG/00/AA

- il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
- il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;
- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014;
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento e/o le Regole Applicative (di seguito, DTF);
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, la domanda di ammissione da parte dell'Operatore e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

stipulano quanto segue

Articolo 1 **Oggetto del Contratto**

1.1	Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento all'Operatore che ne faccia richiesta, o al Soggetto Proponente qualora delegato dall'Operatore, di un numero di Certificati Bianchi	[PG/01/M]
-----	---	-----------

	commisurato al risparmio di energia primaria realizzato durante la vita utile del progetto.	
--	---	--

**Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto**

2.1	Il presente Contratto decorre dal <i>[inserire data inizio Contratto]</i> al <i>[inserire data fine Contratto]</i> .	[PG/02/A]
-----	--	-----------

**Articolo 3
Rilascio dei Certificati Bianchi**

3.1	<p>Il GSE riconosce i Certificati Bianchi contestualmente all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento degli stessi.</p> <p>L'Operatore, o il Soggetto Proponente, è tenuto a presentare l'istanza di riconoscimento per i progetti di efficienza energetica per il rilascio dei Certificati Bianchi, a cui ha diritto, secondo le modalità previste dall'art. 17 "Comunicazioni".</p> <p>Il GSE emette i Certificati Bianchi riconosciuti dal GSE accreditandoli esclusivamente sul conto titoli dell'Operatore, o del Soggetto Proponente qualora delegato dall'Operatore. L'indisponibilità di un conto titoli non preclude il riconoscimento all'emissione dei Certificati Bianchi ma, allo stesso tempo, non permette il loro accredito fino a quando tale conto non sarà disponibile presso il GME.</p>	[PE/03/L]
-----	--	-----------

**Articolo 4
Certificati Bianchi riconosciuti**

4.1	<p>Gli interventi di efficienza energetica hanno diritto al rilascio dei Certificati Bianchi, in numero commisurato al risparmio energetico addizionale realizzato nel periodo di monitoraggio, calcolato secondo le modalità di cui al Decreto.</p> <p>Per ciascuna richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dei progetti di efficienza energetica l'Operatore, o Soggetto Proponente, riconosce al GSE il corrispettivo fisso definito alla tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e s.m.i..</p>	[PE/04/R]
-----	--	-----------

**Articolo 5
Pagamenti e Fatturazione**

5.1	<p>I corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE. Qualora l'Operatore sia una Pubblica Amministrazione, la fattura sarà emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA".</p> <p>Il GSE provvederà ad inviare all'Operatore, tramite email o PEC, la fattura relativa al contributo da corrispondere. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente sulle coordinate bancarie presenti in fattura ed entro la scadenza indicata sulla stessa. Si evidenzia che è necessario inserire nella causale del bonifico bancario la causale di pagamento indicata in fattura all'interno delle <i>Informazioni di pagamento</i>. In caso di modifica delle modalità di pagamento, sarà cura del GSE comunicarlo tempestivamente all'Operatore.</p>	[PE/05/W]
-----	---	-----------

Articolo 6
Responsabilita' e Obblighi del GSE

6.1	<p>Il GSE gestisce il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di titoli, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.</p> <p>Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei titoli, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).</p> <p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.</p> <p>Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore e/o dal Soggetto Proponente; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo; 	[OB/06/D]
	<ul style="list-style-type: none"> - per la ritardata emissione di Certificati Bianchi. 	[OB/06/B]

Articolo 7
Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente

7.1	<p>L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore e/o al Soggetto Proponente.</p> <p>L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento oggetto del presente Contratto; - trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità indicate dal GSE; - trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini della cessione dei Progetti di Efficienza Energetica e della variazione del Soggetto Proponente; 	[OB/07/O]
-----	---	-----------

	<p>- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle certificazioni secondo la norma UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339 o certificato in conformità alla norma ISO 50001, nonché ogni eventuale azione che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'intervento stesso.</p> <p>L'Operatore e/o il Soggetto Proponente, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p>	
7.2	L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a dotare, per la durata temporale del presente Contratto, l'intervento di efficienza energetica della strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie ai sensi del Decreto.	

Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi

8.1	<p>Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.</p> <p>Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il GSE verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi; b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto; c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato; d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto. <p>Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attività di controllo anche la parte del contratto stipulato alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.</p> <p>Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento di cui al presente Decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento.</p> <p>Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui, ai fini del periodo precedente, siano rese disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE.</p> <p>Le verifiche oggetto del presente Articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli</p>	[OB/08/F]
-----	---	-----------

	<p>incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.</p> <p>Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Titolare e/o dal Soggetto Proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Soggetto Titolare del progetto e il Soggetto Proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controlli verifiche. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.</p> <p>Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, pubblica preventivamente sul proprio sito l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del Soggetto Titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.</p> <p>Il Soggetto Titolare del progetto, di concerto con il Soggetto Proponente, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Proponente e al Soggetto Titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.</p>	
8.2	<p>E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 (ove applicabile) del D. lgs. 28/11 o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare dell'impianto oggetto del presente Contratto.</p>	[OB/08/B]

<p>Articolo 9 Divieto di Pegno sui Certificati Bianchi</p>		
9.1	<p>E' fatto divieto all'Operatore e/o Soggetto Proponente di costituire pegno sui Certificati Bianchi depositati sul proprio Conto o sui Certificati Bianchi attesi.</p>	[CE/09/E]

**Articolo 10
Cessione dei Progetti di Efficienza Energetica**

10.1	Non è consentita al Soggetto Titolare la cessione del solo progetto di efficienza energetica mediante compravendita. In tali casi il trasferimento del progetto di efficienza energetica comporta la risoluzione del Contratto e il venir meno del diritto al riconoscimento dei Certificati Bianchi. E' fatto inoltre assoluto divieto al Soggetto Proponente di cedere ad altri il diritto a percepire i Certificati Bianchi a lui riconosciuti direttamente e univocamente dal Soggetto Titolare.	[CE/10/E]
10.2	L'Operatore può sostituire il Soggetto Proponente presentando una nuova delega a favore di un soggetto terzo nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto. Ai fini del perfezionamento della sostituzione del Soggetto Proponente, l'Operatore è tenuto, come indicato nell'Articolo 7 " <i>Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente</i> ", a comunicare al GSE la variazione secondo le modalità previste dall'art. 17 " <i>Comunicazioni</i> ".	

**Articolo 11
Recupero dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti**

11.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali Titoli di Efficienza Energetica ed eventualmente anche il loro controvalore indebitamente percepiti dall'Operatore e/o dal Soggetto Proponente in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.	[PC/11/B]
------	--	-----------

**Articolo 12
Ritardato pagamento**

12.1	Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..	[PC/12/A]
------	---	-----------

**Articolo 13
Risoluzione del Contratto**

13.1	<p>Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegue in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dal riconoscimento dei Certificati Bianchi, nonché il recupero dei titoli già erogati.</p> <p>Costituiscono violazioni rilevanti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente Decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo; c) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del Soggetto Titolare del progetto ovvero alla documentazione purché strettamente connessa 	[PC/13/I]
------	--	-----------

	<p>all'attività di controllo;</p> <p>d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;</p> <p>e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;</p> <p>f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo.</p> <p>Il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:</p> <p>a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;</p> <p>b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.</p> <p>Nell'ambito delle verifiche di cui all'Articolo 8 "<i>Verifiche, Controlli e Sopralluoghi</i>" il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, art. 12 del Decreto, qualora applicabile.</p> <p>Il presente Contratto è inoltre risolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento; - qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo. <p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto; - qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, inclusa la responsabilità da parte del Soggetto Titolare e/o del Soggetto Proponente della realizzazione e gestione del progetto per l'intera vita utile, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'intervento è stato ammesso al meccanismo incentivante. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei Certificati Bianchi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non riconoscere i Certificati Bianchi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui siano trasferiti i progetti di efficienza energetica secondo casistiche e modalità differenti rispetto a quelle indicate nelle DTF. Tale fattispecie comporta la risoluzione del presente Contratto e il venir meno del diritto in capo all'Operatore cedente al riconoscimento dei Certificati Bianchi. 	

**Articolo 14
Sospensione del Contratto**

14.1	Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'art. 7 "<i>Obblighi dell'Operatore</i>"; - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE; 	[PC/14/A]
	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi e Certificazioni rilasciate; - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle certificazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività degli interventi realizzati; - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11; 	[PC/14/C]

**Articolo 15
Recesso dal Contratto**

15.1	L'Operatore e/o il Soggetto Proponente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 " <i>Comunicazioni</i> ", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.	[PC/15/A]
------	---	-----------

**Articolo 16
Accordi modificativi**

16.1	Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente art. 15 " <i>Recesso del Contratto</i> ".	[PC/16/A]
------	--	-----------

**Articolo 17
Comunicazioni**

17.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il Portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.	[PC/17/A]
------	--	-----------

Articolo 18
Perfezionamento e Efficacia della Contratto

18.1	Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.	[PC/18/B]
------	--	-----------

Articolo 19
Giurisdizione

19.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	[PC/19/A]
------	--	-----------

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Francesco Sperandini Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93, convalidata digitalmente
----------	--	--